

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 26 novembre 2021 in Desio

tra

La Direzione Aziendale del **Gruppo Banco Desio**

e le

Delegazioni Sindacali

FIRST-CISL

UILCA

UNISIN

premessi che:

- Banco di Desio e della Brianza ha dato avvio al Piano Formativo Aziendale avente per titolo: “DevelUP”, orientato alla qualificazione professionale dei Dipendenti nonché allo sviluppo delle loro conoscenze e capacità;
- nell’ambito delle Dichiarazioni delle Parti inserite in calce all’art. 72 del c.c.n.l. del 31/3/2015 rinnovato con Accordo del 19/12/2019, si afferma che: *“Alla luce di quanto indicato in tema di diffusione, fruibilità ed efficacia della formazione, nonché al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, le Parti riconoscono l’interesse all’adozione di modalità innovative di fruizione dei pacchetti formativi previsti dal presente c.c.n.l. o di ulteriori corsi organizzati dalle imprese, cogliendo le opportunità offerte dalle moderne tecnologie. Le aziende e i gruppi che non si siano già dotati di una propria regolamentazione potranno realizzare anche a titolo sperimentale modalità di formazione flessibile, intesa quale modalità innovativa di fruizione a distanza della formazione che si realizza, su base volontaria, in luogo diverso dalla sede di assegnazione attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, senza pregiudizio sulla operatività delle unità di appartenenza dei lavoratori interessati”*;
- in considerazione dell’obiettivo condiviso di perseguire un costante miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’offerta formativa, nonché in coerenza con le previsioni del c.c.n.l. di settore le Parti valutano, anche in considerazione dell’erogazione della formazione prevista in costanza del richiamato Piano Formativo “DevelUP”, l’opportunità di prevedere la possibilità di fruizione di corsi con modalità innovative;
- le procedure informatiche aziendali dedicate alla formazione, consentono la fruizione dei corsi di formazione “on line” anche al di fuori dei locali aziendali e tramite accesso da remoto.

**tutto ciò premesso e considerato,
le Parti, come in epigrafe indicate,
dopo ampio confronto,
stabiliscono quanto segue:**

Articolo 1

Le premesse e i considerato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Verbale di Accordo, che è unitario e inscindibile in ogni sua parte.

Articolo 2 – Smart Learning

In conformità con le disposizioni del c.c.n.l., le Parti intendono realizzare a titolo sperimentale una modalità di formazione flessibile cosiddetta “smart learning” (di seguito anche “la sperimentazione”) intesa quale possibilità, su base volontaria, di fruizione della formazione aziendale a distanza in un luogo diverso dalla sede di lavoro, ovverosia presso la residenza/domicilio del dipendente o presso altra sede aziendale. La formazione in aula non può essere, per quanto ovvio, fruita in modalità “Smart Learning”. Resta ferma la facoltà per il dipendente di fruire della formazione aziendale a distanza in modalità consueta e, pertanto, presso la propria sede di lavoro.

Articolo 3 – Criteri e modalità di svolgimento della sperimentazione

Al fine di garantire la compatibilità tra la fruizione dello “Smart Learning” e le esigenze funzionali ed organizzative delle unità operative, la fruizione della formazione in “Smart learning” è consentita nel limite massimo di n. 4 giorni all’anno, tramite permessi, a scelta del dipendente, come di seguito specificati:

- ad ore;
- a giorni interi (in funzione della coerente durata dei corsi da fruire).

La formazione di cui al presente accordo si svolgerà durante il normale orario di lavoro individuale, nell’ambito delle ore retribuite previste alle lettere a) e b) del comma 3, art. 72 del vigente c.c.n.l.; nello svolgimento della formazione in “Smart Learning” restano gli obblighi, i doveri e i diritti posti individualmente in capo al lavoratore dalle vigenti norme di legge e di contratto tempo per tempo vigenti.

Lo svolgimento dei corsi in modalità “Smart learning” dovrà essere oggetto di pianificazione preventiva non inferiore a 5 giorni lavorativi, tra il dipendente richiedente e il relativo Responsabile della struttura aziendale di appartenenza, che valuterà la coerenza della richiesta:

- con le esigenze tecniche, produttive e organizzative dell’unità operativa;
- con gli obblighi normativi previsti per lo svolgimento dei corsi di formazione conformi al ruolo del Dipendente;
- tale da assicurare la corrispondenza della durata dei corsi da svolgere con il relativo permesso richiesto.

La programmazione definita potrà mutare su richiesta motivata del Responsabile della struttura o del Dipendente (resta fermo che quest’ultimo dovrà ottenere dal proprio Responsabile la necessaria autorizzazione). Tali richieste dovranno essere comunicate, di norma, con un preavviso di almeno 48 ore.

Ogni permesso individuale per la fruizione dello “Smart Learning” dovrà garantire la piena fruizione di un corso; lo stesso modulo, pertanto, dovrà risultare iniziato e completato nella stessa giornata e, in particolare, in una fascia oraria non compresa in quella di presenza presso la propria unità organizzativa.

L'imputazione delle ore/giornate di attività formativa in modalità *smart learning* dovrà pertanto essere coerente con l'effettivo svolgimento della formazione risultante dal curriculum formativo del Dipendente interessato.

Articolo 4 – norme finali

Nel corso della sperimentazione della modalità “Smart Learning”, che avrà inizio a partire dal prossimo 1° gennaio 2022, si darà luogo, su richiesta anche solo di una delle Parti firmatarie del presente accordo, a momenti di verifica sull'applicazione della sperimentazione stessa.

Il presente Accordo avrà validità fino al 31 dicembre 2022 e sarà tacitamente prorogato di anno in anno salvo diversa volontà di una delle due parti.

Direzione Aziendale Gruppo Banco Desio

FIRST-CISL

UILCA

UNISIN